Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 242 del 17 ottobre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 208

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni n. 221/2007, n. 223/2007, n. 224/2007, n. 226/2007, n. 230/2007, n. 231/2007, n. 232/2007, n. 235/2007, n. 236/2007, n. 237/2007, n. 238/2007, n. 239/2007, n. 240/2007, n. 241/2007, n. 242/2007, n. 243/2007.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 settembre 2007.

Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 10/2007 recante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/2004. (Deliberazione n. 221/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 settembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/2007 (di seguito: deliberazione n. 10/07);

la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2007, n. 213/2007 (di seguito: deliberazione n. 213/07).

Considerato che:

con la deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

con la deliberazione n. 213/07 l'Autorità ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitura di ultima istanza per l'anno termico 2007-2008 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;

i chiarimenti richiesti si riferiscono in particolare a:

la responsabilità del precedente fornitore nei relativi rapporti di fornitura e con riferimento ai clienti serviti dal fornitore di ultima istanza;

le modalità di riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri costi di cui al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07;

le responsabilità del fornitore di ultima istanza in termini di obblighi di comunicazione all'Autorità ed al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07;

il fornitore di ultima istanza risulta responsabile esclusivamente dell'attività svolta e, conseguentemente, non risponde delle partite pregresse del cliente finale e che il fornitore di ultima istanza non è responsabile del mancato adempimento ad obblighi di comunicazione all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07 per cause non imputabili alla sua volontà;

le modifiche delle procedure richieste si riferiscono in particolare alla definizione delle procedure operative e alla necessità di dati e informazioni con riferimento a:

gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 229/01 richiamati al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07 e gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 168/04 in materia di qualità commerciale;

le modalità di verifica dello stato dei pagamenti dei clienti finali ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 4.9 della deliberazione n. 10/07;

le disposizioni in materia di garanzie che il fornitore di ultima istanza è tenuto a prestare ai sensi del comma 4.5 della deliberazione n. 10/07;

le procedure di subentro del fornitore di ultima istanza di cui all'art. 5 della deliberazione n. 10/07, con particolare riferimento a:

i. gli obblighi di comunicazione da parte dell'esercente titolare della precedente fornitura, del distributore nonché alle relative tempistiche;

ii. le modalità di subentro nei rapporti contrattuali conclusi decreto-legge precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione;

la previsione di un quantitativo annuo di gas che ciascun fornitore di ultima istanza è disponibile ad erogare ai clienti nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza consente al medesimo soggetto di contenere i rischi che intende assumersi con la partecipazione alla procedura; e che la medesima previsione, di conse-

guenza, dovrebbe aumentare il numero di soggetti potenziali partecipanti alla procedura e, pertanto, il livello di concorrenzialità della medesima.

Ritenuto opportuno:

eliminare gli elementi di incertezza evidenziati dagli operatori e, conseguentemente, aumentare il numero dei potenziali partecipanti alle procedure per la selezione del fornitore di ultima istanza;

chiarire che il fornitore di ultima istanza è tenuto all'erogazione del servizio alle condizioni economiche offerte nelle procedure concorsuali; e che, conseguentemente, le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza, stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, non precludono in alcun modo il riconoscimento di quanto offerto dai partecipanti alle procedure, pur rimanendo in capo all'Autorità la possibilità di accertare ai fini del monitoraggio i costi effettivamente sostenuti e pertinenti all'attività del fornitore di ultima istanza;

al fine di limitare le difficoltà operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 229/01 e alla deliberazione n. 168/04 nelle particolari situazioni in cui il fornitore di ultima istanza potrebbe venirsi a trovare in relazione alle peculiarità dell'attivazione del servizio, stabilire applicazioni graduali di alcuni degli obblighi previsti dalle citate deliberazioni;

definire una nuova modalità di regolazione delle situazioni di ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti dei clienti, tenuto conto dell'eccessiva onerosità in termini di trasferimento di informazioni della procedura attualmente prevista dalla deliberazione n. 10/07;

definire una procedura operativa ai fini della verifica delle garanzie prestate dal fornitore di ultima istanza, attraverso la modifica della documentazione da presentare dagli esercenti al momento dell'istanza di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 10/07;

stabilire i tempi e gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di subentro, definendo in particolare:

il contenuto della richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza affinché questa possa essere considerata valida;

l'insieme minimo di informazioni che deve essere trasmesso al fornitore di ultima istanza, considerando in particolare anche le informazioni attualmente previste al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04;

prevedere obblighi di comunicazione del fornitore di ultima istanza al cliente finale, al momento dell'attivazione della fornitura, nell'ambito dei quali il fornitore di ultima istanza possa ottenere o avere conferma dal medesimo cliente di informazioni relative alla proprie caratteristiche, quali a titolo di esempio l'indicazione di eventuali agevolazioni su IVA e imposte e la relativa documentazione di supporto;

integrare la deliberazione n. 10/07 definendo specifiche misure ai fini di promuovere una pluralità di operatori nella partecipazione alle procedure concorrenziali, anche tenuto conto dell'incertezza relativa al numero di clienti finali che potrebbero rientrare nel servizio medesimo e, in particolare, prevedere che ciascun partecipante indichi il quantitativo annuo di gas che intende erogare ai clienti serviti nel servizio di fornitura di ultima istanza

Delibera:

1. Di sostituire l'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 13 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

Allegato A

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.

Art. 1.

Oggetto

1.1 La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:

a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;

b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.

Art. 2.

Macroaree di prelievo

2.1 Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 29 settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);

2. Lombardo orientale (C) Lombardo occidentale (D);

3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);

4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);

5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).

2.2 L'Autorità, anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4 verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.

Art. 3.

Svolgimento della procedura

3.1 Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti:

a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00;

b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;

d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2.

3.2 Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale:

a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;

b) viene escusso in caso di non conformità alle sopraccitate disposizioni.

3.3 Gli esercenti interessati presentano all'Autorità, entro il 15 settembre di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai seguenti documenti e informazioni:

a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;

b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;

d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le quali si partecipa alla procedura;

f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06 e il quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di fornitore di ultima istanza;

g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla Cassa;

h) eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 4.5.

3.3.1 Il quantitativo annuo di gas che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di fornitore di ultima istanza in ciascuna macroarea di cui al comma 3.3, lettera *f)* non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di metri cubi.

3.4 Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 3.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono considerate irricevibili.

3.5 La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di individuazione quale fornitore di ultima istanza.

3.6 L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Commissione).

3.7 La Commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorità per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/2003, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi 3.8 e 3.9.

3.8 Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea:

a) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato un quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera *f)*, maggiore; in caso di persistente condizioni di parità, le offerte dei soggetti che risultano vincitori per più macroaree di prelievo; in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, viene individuato quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera *c)*, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

b) la Commissione segnala all'Autorità, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore complessivo (CCI + variazione di prezzo) inferiore di almeno il 30% del valore medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso.

3.9 Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il presente provvedimento, l'Autorità informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti.

3.10 Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorità approva e pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e i nominativi degli esercenti individuati come fornitori di ultima istanza, indicando per ciascun soggetto il quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera *f)*.

Art. 4.

Disciplina dell'incarico

4.1 I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per i clienti finali compresi nelle macroaree di prelievo di loro competenza a partire dall'1 ottobre dell'anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo, salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. È fatta salva la facoltà anche per il fornitore di ultima istanza di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale sul mercato libero con ciascuno dei medesimi clienti finali.

4.1.1 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a fornire tutti i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera *b)*, per i quali l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di subentro ai sensi dell'art. 5 fino al raggiungimento di un quantitativo annuale di gas non inferiore a quanto comunicato ai sensi del comma 3.3, lettera *f)*, ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'art. 16 della deliberazione n. 138/04.

4.2 Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al comma 4.1.1 alle condizioni e secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.

4.2.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal fornitore di ultima istanza, a decorrere dal sesto mese successivo dal subentro nella fornitura. È fatto obbligo al fornitore di ultima istanza di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale.

4.2.2 Il termine di 3 giorni previsto dal comma 34.4 della deliberazione n. 168/04 è aumentato, con riferimento ai primi sei mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 6 giorni.

4.3 Le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.

4.4 Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del periodo già trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo:

a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attività di vendita in qualità di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata evidenza dei clienti serviti in precedenza da società collegate al fornitore di ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera *b)*;

b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi corrispondenti;

c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attività di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a società collegate al fornitore di ultima istanza;

d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale.

4.5 I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza.

4.6 L'Autorità, anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entità, verifica ed eventualmente modifica, entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente comma.

4.7 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a richiedere al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia già in possesso.

4.8 È fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima istanza la facoltà di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni.

4.9 Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 4.1.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i fornitori di ultima istanza possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analoga tipologia di cliente finale.

4.10 Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga, l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.

4.11 L'Autorità, qualora vengano denunciate violazioni delle norme disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, può sospendere l'interessato dallo svolgimento dell'attività sino all'accertamento definitivo. Nel periodo di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro diventa definitivo nel caso in cui l'Autorità adotti un provvedimento di revoca dell'incarico in esito agli accertamenti.

4.12 Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11 è escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora già versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Art. 5.

Procedure di subentro

5.1 La richiesta di subentro deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti connessi alle rispettive reti.

5.1.1 Al fine di rendere esecutivo il subentro nella fornitura a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di subentro deve pervenire al fornitore di ultima istanza entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 5.1.2, entro il 20 (venti) di ciascun mese.

5.1.2 Il fornitore di ultima istanza ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 3.3 lettera *f)*, di rifiutare di assumere l'incarico con riferi-

mento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa distributrice o l'impresa di trasporto inviano la richiesta di subentro di cui al comma 5.1 al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.

5.1.3 La richiesta di subentro deve contenere, ai fini della completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:

a) codice identificativo del punto di riconsegna;

b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore;

c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo del cliente finale;

d) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;

e) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio;

f) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna;

g) il prelievo annuo previsto;

h) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente;

i) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;

j) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;

k) la presenza di un convertitore di volumi;

l) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;

m) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'art. 16 della deliberazione n. 138/04.

5.1.4 L'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare all'impresa di distribuzione i dati di cui al comma 5.1.3, lettere *c)* e *d)* entro il 10 (dieci) di ciascun mese al fine di premettere all'impresa di distribuzione di presentare richiesta di subentro nei termini di cui al comma 5.1.1.

5.1.5 Il fornitore di ultima istanza comunica all'impresa distributrice, entro 10 (dieci) giorni dalla data di subentro su quali punti di riconsegna intende effettuare la lettura dei consumi e le frequenze di lettura.

5.1.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al fornitore di ultima istanza i seguenti dati:

a) la lettura di subentro, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);

b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione.

5.1.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04.

5.2 I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di rete e di stoccaggio, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il fornitore di ultima istanza presenta richiesta di subentro alle imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione entro 20 (venti) giorni dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali.

5.3 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.

5.4 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'art. 17 della deliberazione n. 137/02.

5.5 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto di cui al comma 5.1.1, a ciascun cliente per il quale è stato richiesto il subentro la data a decorrere dalla quale il cliente è servito dal fornitore di ultima istanza.

Art. 6.

Obblighi degli esercenti l'attività di vendita al cliente finale e di distribuzione

6.1 A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attività di vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, il nominativo dell'impresa di distribuzione a cui il cliente finale può richiedere i dati identificativi e i riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessità. Ai fini della definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di distribuzione possono inviare proposte all'Autorità entro il 15 febbraio 2007.

Art. 7.

Prima applicazione della procedura

7.1 In sede di prima applicazione della procedura:

a) il termine di cui al precedente comma 3.2 è fissato al 2 febbraio 2007;

b) il termine di cui al precedente comma 3.3 è fissato al 5 febbraio 2007;

c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualità di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'art. 2 della deliberazione n. 134/06;

d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 è fissato al 13 febbraio 2007;

e) il termine di cui al precedente comma 4.5 è fissato al 20 febbraio 2007;

f) il termine di cui al precedente comma 4.7 è fissato al 22 febbraio 2007;

g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai sensi del successivo comma 7.2, lettera *b)*, è fissato al 31 marzo 2007.

7.2 In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza assumono l'incarico entro l'1 marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi:

a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1;

b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data dell'1 marzo 2007, agli esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e non hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalità stabilite all'art. 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004; contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni;

c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007, con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e il 31 luglio 2007.

7.3 Entro il 26 gennaio 2007:

a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito internet le capacità conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

c) i dati di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono aggiornati, fino alla data di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli esercenti che hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 29 settembre 2006.

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1 L'Autorità definisce con successivo provvedimento:

a) in esito alla pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo economico, le modalità di individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas;

b) le finalità e le modalità di impiego degli importi delle garanzie escusse ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12.

DELIBERAZIONE 14 settembre 2007.

Approvazione delle modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/2006. (Deliberazione n. 223/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/2006 (di seguito: deliberazione n. 50/06);

nota della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 4 settembre 2007 (prot. Autorità n. 23083 del 5 settembre 2007) (di seguito: nota del 4 settembre 2007).

Considerato che:

con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'art. 9, comma 9.3 che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalità di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorità;

la Cassa, con nota del 4 settembre 2007 ha informato l'Autorità, che, pur non essendo stato possibile il rispetto del termine previsto dall'art. 9, comma 9.3 delle suddette modalità di trasmissione, ciò non ha impedito l'invio da parte delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2007, delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 sulla base di prospetti omogenei.

Ritenuto che:

sia necessario, anche al fine di rispettare i termini previsti dall'art. 9, comma 9.7 della deliberazione n. 50/06 per la liquidazione a ciascuna impresa delle relative spettanze, procedere all'approvazione dei prospetti che esplicitano le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 di cui all'art. 9, comma 9.3, secondo lo schema riportato in allegato alla predetta comunicazione della Cassa;

Delibera:

1. Di approvare le modalità di trasmissione per l'anno termico 2006-2007 delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'art. 9, comma 9.3 della deliberazione n. 50/06 riportate nel prospetto in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

2. Di dare mandato al direttore della Direzione tariffe dell'Autorità della verifica:

a) del rispetto della tempistica dei versamenti e delle liquidazioni relativi all'anno termico 2006-2007 secondo quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione n. 50/06;

b) dell'attuazione da parte della Cassa della disciplina a regime delle modalità di trasmissione di cui all'art. 9 della deliberazione n. 50/06.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

4. Di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Milano, 14 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

Allegato A

Perequazione dei costi di stoccaggio dell'Impresa: di cui all'art. 9 della Delibera 50/06 Anno Termico 2006 - 2007

Valori espressi in €

	Articoli delibera 50/06	Tipologia di ricavo	Tariffa Nazionale	Tariffa	Perequazione
Ricavi per corrispettivo		**RS^S - Spazio**			
	6.1	*di cui: per quantità base*			
	6.1	*di cui: per quantità addizionali*			
	6.1	**RS^{PE} - Capacità di erogazione**			
	8.5	*Capacità di erogazione minima*			
	8.5	*Capacità di erogazione bilanciamento*			
	8.5	*Capacità di erogazione addizionale*			
	8.5	*Capacita di erogazione minerario*			
	6.1	**RS^{PI}- Capacità di iniezione**			
	6.1	**RS^E - Movimentazione**			
	6.1	*Movimentazione*			
	6.1	*Movimentazione controflusso invernale*			
	6.4	*Doppio CVS per giacenza*			
	6.1	**RS^D**			
		SUB TOTALE			
	7.2	**Capacità interrompibile**			
		TOTALE GENERALE			

Attestazione dei ricavi dell'Impresa:
di cui all'art. 12 della Delibera 50/06 - lettera d)
Anno Termico 2006-2007

Tipologia	Unità di misura	Quantità conferite e movimentate	Corrispettivi unitari Nazionali	Corrispettivi unitari	Coefficienti
Servizi di bilanciamento, minerario e modulazione (comprensivo dello spazio per lo stoccaggio strategico)			€/GJ(/g)	€/GJ(/g)	
SPAZIO conferito (quantità base)	MGJ				
SPAZIO - incrementi:	MGJ				
incremento a partire dal 1 giugno					
incremento dal 1 ottobre					
incremento dal 1 novembre					
CAPACITA' DI INIEZIONE	MGJ/g				σ
CAPACITA' DI EROGAZIONE, di cui:	MGJ/g				
bilanciamento					
minerario					
modulazione minima					
modulazione addizionale					
MOVIMENTAZIONE, di cui:	MGJ				γ
movimentazione (1/4 - 31/3 in flusso; 1/4-31/10 in controflusso; bilanciamento)					
movimentazione (1/11-31/3 in controflusso)					
giacenza (31/3)					
Servizio strategico**	MGJ				
ONERE					

CAPACITA' DI EROGAZIONE INTERROMPIBILE*	MGJ/g				

NOTE

DELIBERAZIONE 18 settembre 2007.

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 131/2005 nei confronti del comune di Senerchia (Avellino), determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l. (Deliberazione n. 224/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007

Visti:

l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 24 novembre 1981, n. 689;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

l'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

il decreto direttoriale 31 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 131/05 (di seguito: deliberazione n. 131/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 253/05 (di seguito: deliberazione n. 253/05);

la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2006, n. 26/06 (di seguito: deliberazione n. 26/06);

la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 231/06 (di seguito: deliberazione n. 231/06);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 luglio 2006, n. 1698/06;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di seguito: deliberazione n. 327/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);

la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07).

Considerato che:

l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, qualifica l'attività di distribuzione del gas naturale come attività di servizio pubblico, prevedendo, tra l'altro, che l'ente locale, titolare del servizio medesimo, svolga attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sull'attività di distribuzione stessa;

con decreto direttoriale 31 maggio 2004 il Ministero delle attività produttive ha pubblicato l'elenco delle imprese selezionate per il compito di fornitore di ultima istanza per ciascuna Area di prelievo connessa alla rete nazionale dei gasdotti; e che nell'area di prelievo nella quale è ubicato il comune di Senerchia il fornitore di ultima istanza è Edison per Voi S.p.A.;

con nota in data 18 marzo 2005 (prot. Autorità 006646), la società Edison per Voi S.p.A., in qualità di fornitore di ultima istanza, ha richiesto all'Autorità di conoscere le tariffe di distribuzione e di fornitura da applicare alla clientela finale nel comune di Senerchia (Avellino);

con nota in data 18 maggio 2005 (prot. Autorità TSG/M05/2123/cc-em) gli uffici dell'Autorità, non risultando agli atti alcuna informazione circa la distribuzione di gas naturale nel territorio comunale di Senerchia, hanno richiesto al Sindaco del medesimo comune di indicare, entro dieci giorni dal ricevimento della nota, il soggetto concessionario dell'attività di distribuzione di gas naturale nel proprio territorio comunale; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;

l'Autorità, con deliberazione n. 131/05, ha avviato un procedimento volto a chiarire le modalità con cui si svolge l'attività di distribuzione del gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) ed eventualmente a determinare le relative tariffe per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, rispettivamente ai sensi dell'art. 13, comma 13.7 della deliberazione n. 237/00 e dell'art. 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;

con nota in data 26 ottobre 2005 (prot. Autorità EF/M05/4317/em), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato al sindaco del comune di Senerchia (Avellino) le risultanze istruttorie del procedimento avviato con la deliberazione n. 131/05, nelle quali si evidenzia la mancata produzione di elementi ed informazioni funzionali alla determinazione delle tariffe; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;

con deliberazione n. 253/05 l'Autorità ha proceduto a determinare per l'anno termico 2004-2005 le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) ai sensi dell'art. 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04. A tal fine sono stati utilizzati i seguenti criteri:

per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche, è stato assunto un valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;

per il coefficiente epsilon, è stato utilizzato un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato l'ambito tariffario;

con deliberazione n. 26/06 l'Autorità ha disposto di effettuare un'ispezione presso il comune di Senerchia (AV);

l'ispezione presso il comune di Senerchia (AV), effettuata nei giorni 7 e 8 marzo 2006, ha portato alle seguenti risultanze:

l'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale è svolta in base ad una concessione, di durata quinquennale, rilasciata in data 2 marzo 2000 alla società Termoirpinia Energia S.r.l., già Termoirpinia Impianti S.r.l., che, tuttavia, non ha mai comunicato all'Autorità le informazioni relative all'attività svolta, come prescritto dall'art. 15 della deliberazione n. 237/00;

alla scadenza del predetto periodo, non è stato indetto un nuovo bando di gara ed il servizio è rimasto tacitamente affidato alla società Termoirpinia Energia S.r.l. medesima;

l'attività di fornitura nel territorio comunale è svolta, in qualità di fornitore di ultima istanza, dalla società Edison Per Voi S.p.A. Dalla data dell'1 febbraio 2005;

l'anno di prima fornitura del gas è il 2000; conseguentemente, negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 Termoirpinia Energia S.r.l., pur essendo tenuta a trasmettere all'Autorità le proposte di opzioni tariffarie base ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00, aveva titolo ad applicate tariffe liberamente determinate, essendo prevista dalla deliberazione n. 237/00 libertà tariffaria per i tre anni successivi all'anno di prima fornitura (c.d. periodo di avviamento);

i dati forniti dal comune non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione relativo all'anno termico 2004/2005, anno in cui la località termina il periodo di avviamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 170/04;

con nota in data 9 giugno 2006 (prot. Autorità EF/R06/2972/ga), gli uffici della Direzione tariffe dell'Autorità, hanno richiesto alla società Termoirpinia Energia S.r.l. di trasmettere entro dieci giorni informazioni dettagliate sulle tariffe di distribuzione e fornitura applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, nonché il numero di clienti e le quantità di gas distribuito per fascia di consumo; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;

con nota del 12 ottobre 2006 la Direzione tariffe comunicava al sindaco del comune di Senerchia (Avellino) di aver acquisito informazione della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), in data 18 luglio 2006 con n. 5/06, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., invitando a tale riguardo l'amministrazione comunale «a comunicare, con la massima urgenza, gli atti amministrativi che intende adottare e le relative tempistiche al fine di assicurare che il sevizio di distribuzione del gas naturale sia svolto con la continuità e la sicurezza necessarie nonché in coerenza con le disposizioni previste dall'attuale normativa.» A tale nota il sindaco del comune rispondeva comunicando l'istituzione di un numero telefonico per il pronto intervento nonché l'attivazione delle procedure per l'assegnazione del servizio di distribuzione;

con deliberazione n. 231/06 l'Autorità ha disposto l'effettuazione di un'ispezione presso la società Termoirpinia Energia S.r.l.;

l'ispezione presso la società Termoirpinia Energia S.r.l., effettuata, alla presenza del curatore fallimentare della società stessa, nei giorni 14 e 15 novembre 2006, ha portato alle seguenti risultanze:

la società Termoirpinia Energia S.r.l. ha svolto il servizio di distribuzione nel comune di Senerchia fino al 18 luglio 2006, data del fallimento della medesima società;

sono state acquisite fatturazioni, a partire dal mese di luglio 2002, dalle quali risulta un'esposizione non corretta delle tariffe in quanto evidenziate in unità volumetriche e non in unità energetiche come previsto dal combinato disposto dei commi 7.1 e 9.1 e dell'art. 14 della deliberazione n. 237/00, nonché (a partire dall'anno termico 2004/2005) dal dal commaa 4.2 e dall'art. 6 della deliberazione n. 170/04;

non si conoscono le tariffe applicate nell'anno termico 2001/2002 e non è possibile, sulla base degli elementi acquisiti, stabilire l'esatto valore della quota variabile della tariffa né la corretta applicazione degli aggiornamenti del costo della materia prima per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004;

non sono state riscontrate evidenze che, almeno per il periodo che va dall'1 ottobre 2004 al 15 febbraio 2005, la società Termoirpinia Energia S.r.l. abbia proceduto ad effettuare gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di cui alla deliberazione n. 253/05;

gli elementi e le informazioni acquisite non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione gli anni termici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;

con nota in data 16 marzo 2007 (prot. Autorità 006789) il comune di Senerchia ha comunicato di aver affidato il servizio di distribuzione del gas naturale alla società Metaedil S.r.l. con decorrenza 20 gennaio 2007;

la società Metaedil S.r.l. non ha trasmesso, per il comune di Senerchia, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 nei termini previsti dall'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04;

il valore minimo assunto dal coefficiente epsilon per gli ambiti tariffari appartenenti alla regione Campania negli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 è pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146;

Considerato che:

gli elementi acquisiti nell'ambito delle predette attività ispettive evidenziano che la società Termoirpinia Energia S.r.l., per tutto il periodo in cui ha gestito il servizio di distribuzione nel Comune di Senerchia, compreso tra il 2 marzo 2000 ed il 18 luglio 2006, ha disatteso l'intera disciplina tariffaria adottata dall'Autorità, omettendo in particolare di rispettare:

le previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, di cui agli articoli 6, 7 e 9 della deliberazione n. 237/00, nonché, a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04;

gli obblighi informativi posti a beneficio degli utenti dall'art. 14 della deliberazione n. 237/00, nonché, a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dal comma 4.2 e dall'art. 6 della deliberazione n. 170/04;

gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità previsti dall'art. 15 della deliberazione n. 237/00;

Ritenuto che:

quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95;

Ritenuto inoltre che sia necessario:

considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le località in avviamento dalla deliberazione n. 237/00 e alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lombardia 5 luglio 2006, n. 1698/06;

determinare, in coerenza con quanto affermato nella deliberazione n. 253/05, le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e a tal fine, salvo successiva verifica, sia opportuno:

utilizzare per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche, in mancanza dei dati caratteristici dell'impianto, il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;

assumere, in via cautelativa e vista l'indisponibilità di altri dati, per il coefficiente epsilon un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato l'ambito tariffario per ciascuno degli anni termici sopra indicati;

determinare le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05;

le società di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, entro la terza fatturazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1º ottobre 2004 da parte della società Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorità;

il Ministero dello sviluppo economico sia informato del presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza;

Delibera:

1. Di avviare un'istruttoria formalei per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04, nei termini descritti in motivazione.

2. Di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera *c)*, dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il direttore della Direzione legislativo e legale.

3. Di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento.

4. Di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.

5. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimentio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.

6. Di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa.

7. Di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

8. Di considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (Avellino) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le località in avviamento dalla deliberazione n. 237/00.

9. Di determinare, salvo successiva verifica, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino) sulla base di un valore del coefficiente epsilon pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146.

10. Di determinare le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (Avellino), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05;

11. Di prevedere che le tariffe determinate ai sensi del precedente punto 9 e 10, siano applicate per i corrispondenti anni termici.

12. Di prevedere che le società di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1º ottobre 2004 da parte della società Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorità;

13. Di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento:

alla società Metaedil S.r.l., con sede in via Francesco Tedesco n. 65 - 83100 Avellino;

alla società Edison Per Voi S.p.A., con sede in via Pelosa n. 20 - 35030 Selvazzano Dentro (Padova);

al Ministero dello sviluppo economico con sede in via Molise n. 2 - 00187 Roma;

al comune di Senerchia con sede in viale Castagni - 83050 Senerchia (Avellino);

alla società Termoirpinia Energia S.r.l. con sede in via Diaz n. 1 - 83047 Lioni (Avellino);

al curatore del fallimento della società Termoirpinia Energia S.r.l., dott. Giovanni Montaperto, corso Umberto I n. 154 - 80138 Napoli.

14. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 18 settembre 2007

Il Presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 18 settembre 2007.

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/2004. (Deliberazione n. 226/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003» (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/1992, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/2004 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/2005, e successive modifiche e integrazioni, (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/2005, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/2006 (di seguito: deliberazione n. 188/05);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 27/06;

la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06);

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);

la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;

la nota del Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. (di seguito: Gestore dei servizi elettrici) del 3 maggio 2006, prot. Autorità n. 010948 del 4 maggio 2006;

la lettera dell'Autorità in data 4 maggio 2006, prot. AO/R06/2468 (di seguito: nota 4 4 maggio 2006);

la nota del Gestore dei servizi elettrici 17 luglio 2007, prot. Autorità n. 018347 del 19 luglio 2007 (di seguito: nota 17 luglio 2007).

Considerato che:

il comma 52.2, lettera *b)* del Testo integrato definisce la componente A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici;

il comma 59.1, lettera *b)* del Testo integrato prevede l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

il comma 61.1 del Testo integrato prevede che il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate venga utilizzato per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

il comma 61.3 del Testo integrato stabilisce che il Gestore dei servizi elettrici dichiari alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00, nonché dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale nonché una quota pari a un dodicesimo dei costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi elettrici;

il comma 61.5 dispone che il Gestore dei servizi elettrici trasmetta alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite e fiscali complessiva.

Considerato che:

l'art. 5 della deliberazione n. 60/04 prevede che gli oneri sostenuti dalla Cassa per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati

da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili;

il comma 5.5 della deliberazione n. 34/2005 prevede che la differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, della medesima deliberazione, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato, è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

il comma 5.1 della deliberazione n. 188/05 prevede che le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

il comma 14.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/2005 prevede i costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 o eventualmente delle disposizioni del comma 13.6 della medesima deliberazione trovano copertura su base annuale tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

il punto 4 della deliberazione n. 113/06 prevede che il rimborso degli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore dei servizi elettrici in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

il comma 7.6, lettera *b)* dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 prevede che il 50% dei corrispettivi per la connessione, nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia posto a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

il comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07 prevede che le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del medesimo decreto ministeriale sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

il comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07 prevede che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici ai sensi dell'art. 10 della medesima deliberazione, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;

il comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/2007 prevede che i costi sostenuti dall'Enea ai fini del monitoraggio di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono riconosciuti all'Enea dal Gestore dei servizi elettrici e sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Considerato che:

il Gestore dei servizi elettrici con nota 17 luglio 2007 ha segnalato all'Autorità che «il fabbisogno finanziario per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, attinto dal gettito della componente A3, nel secondo semestre 2007 sarà molto consistente»;

in relazione al fabbisogno finanziario di cui al precedente punto il Gestore dei servizi elettrici ha attivato linee di credito con alcuni primari istituti bancari;

secondo quanto comunicato dal Gestore dei servizi elettrici gli oneri finanziari netti per l'anno 2007 vengono stimati in circa 18 milioni di euro;

per l'anno 2006 l'Autorità con la nota 4 maggio 2006 aveva previsto la copertura degli oneri finanziari eventualmente sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici in relazione alle esigenze di erogazione delle somme da corrispondere ai produttori di energia CIP6;

l'Autorità nella medesima nota aveva comunque previsto la verifica puntuale delle somme da corrispondere ai produttori di energia CIP 6 per la cessione di energia elettrica prodotta con impianti a fonti rinnovabili e assimilate;

l'Autorità nella nota 4 maggio 2006 aveva infine invitato il Gestore dei servizi elettrici a voler fornire elementi di valutazione utile per una previsione circa gli importi da erogare;

sulla base dei dati riportati nel conto economico del Gestore dei servizi elettrici relativo all'esercizio 2006, il saldo dei proventi e degli oneri finanziari è risultato positivo.

Ritenuta l'opportunità:

di procedere al consolidamento delle disposizioni relative agli oneri gravanti sulle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, mediante un aggiornamento delle disposizioni del Testo integrato;

di prevedere un adeguamento delle disposizioni in vigore, che renda esplicito il riconoscimento degli oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite relative all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate

che trovano copertura nelle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, a carico del medesimo conto.

Ritenuta la necessità:

in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, di prevedere obblighi integrativi rispetto a quelli vigenti in materia di flussi informativi resi disponibili dal Gestore dei servizi elettrici, al fine di verificare l'inerenza degli oneri finanziari netti rispetto alle partite proprie del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, la congruità dei medesimi in relazione alle condizioni presenti nei mercati finanziari e l'efficienza nella gestione dei flussi finanziari e dei tempi di pagamento;

di disporre di conseguenza una modifica delle disposizioni del Testo integrato;

Delibera:

1. Di modificare il Testo integrato nei termini di seguito indicati:

il comma 61.2 è sostituito dal seguente:

«Il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire, altresì:

a) le residue competenze, relative a periodi precedenti il 1º gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/92 nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera *b)*, Titolo IV del medesimo provvedimento;

b) le spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387/03;

c) gli oneri sostenuti dalla Cassa per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione previste dalla deliberazione n. 60/04;

d) la differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 34/05, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera *a)*, del Testo integrato, ai sensi del comma 5.1 della medesima deliberazione;

e) gli oneri conseguenti al riconoscimento delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 188/05;

f) gli oneri per la copertura dei costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione, in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5 o eventualmente delle disposizioni di cui al comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;

g) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici in relazione ai rimborsi ai produttori degli oneri derivanti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili non in grado di soddisfare la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02 e ceduta al Gestore dei servizi elettrici in forza del titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 113/06;

h) gli oneri conseguenti alle agevolazioni accordate per le richieste di connessione alle reti di distribuzione a tensione inferiore a 1 kV riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 7.6, lettera *b)* dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07;

i) l'incentivazione della produzione dell'energia elettrica mediante impianti fotovoltaici prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e gli oneri ad essa connessi, come specificati ai commi 12.1, 12.2 e 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 90/07;

dopo il comma 61.2 è aggiunto il seguente comma 61.2 bis: «Sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gli oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 61.1 e 61.2»;

dopo il comma 61.5 è aggiunto il seguente comma 61.5-*bis:* «Il Gestore dei servizi elettrici trasmette mensilmente alla Cassa e all'Autorità idonea documentazione, secondo modalità determinate dalla Direzione Tariffe Autorità, sui flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 61.1. e 61.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati.».

2. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il Testo integrato, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 26 settembre 2007.

Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario derivanti dal conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico nell'anno 2006 ai sensi della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/2004. (Deliberazione n. 230/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2006, n. 7/06;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 177/05;

la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito deliberazione n. 98/06);

le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 98/2006, inviate all'Autorità dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati);

la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, inviata all'Autorità dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a., prot. Autorità n. 025569 del 25 settembre 2007.

Considerato che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, l'entità del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2006 è pari a 100,00 euro per tonnellata equivalente di petrolio (di seguito: tep) risparmiata;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04 il contributo di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di tipo I e di tipo II consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorità;

l'Autorità ha verificato il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati in capo ai distributori obbligati nell'anno 2006.

Ritenuto di:

dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante per l'anno 2006 ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di inviare all'Autorità, successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati.

Delibera:

1. Di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento dei contributi tariffari totali annui ai distributori obbligati secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico un resoconto relativo ai pagamenti effettuati da inviare all'Autorità entro trenta giorni dalla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento.

3. di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio per i seguiti di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita. energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 26 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

Tabella 1

Distributore	Da erogarsi a valere sul conto efficienza energetica nel settore elettrico[1] (euro)	Da erogarsi a valere sul conto efficienza energetica nel settore gas naturale[2] (euro)
Acea Distribuzione Spa Roma	785.000	-
AcegasAps Spa Trieste	101.400	146.900
AEM Torino Distribuzione Spa	247.200	-
Aem Elettricità Spa Milano	566.000	-
Aem Distribuzione Gas e Calore Spa Milano	351.500	351.600
Azienda Energia e Servizi Torino Spa	205.300	205.300
AGSM Rete Gas Srl Verona	64.600	64.700
AMG ENERGIA Spa Palermo	21.500	21.700
Iride Acqua Gas Spa Genova	116.200	135.400
Azienda Municipale Gas Spa Bari	28.700	42.400
Ascopiave Spa Treviso	236.400	236.500
ASM Brescia Spa	426.900	102.800
Consiag Reti Srl Prato	97.500	97.600
Enel Distribuzione Spa Roma	16.961.000	-
Enel Rete Gas Spa Milano	865.800	866.000
Enìa Spa Parma	497.800	283.800
Hera Spa Bologna	723.500	652.000
Italcogim Reti Spa Milano	198.100	199.100
Società Italiana per il Gas Spa Torino	2.032.100	2.032.200
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas Spa Napoli	135.000	157.100
SGR Reti Spa Rimini	89.100	89.200
Siciliana Gas Spa Palermo	52.200	52.300
Toscana Energia Spa Firenze	298.400	298.600
Azienda Energetica Spa Bolzano	44.600	-
Deval Spa Aosta	44.400	-

[1] Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica

[2] Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale

DELIBERAZIONE 26 settembre 2007.

Disposizioni in materia di aggiornamento del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 231/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi fmali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 16 luglio 2007, Atto n. 28/07, recante «Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (Modifica della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/2004)» (di seguito: documento per la consultazione);

la comunicazione del Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico del 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 025135 del 19 settembre 2007) di convocazione del tavolo di monitoraggio dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: tavolo di monitoraggio) per un pconfronto su uno schema di decreto interministeriale di aggiornamento degli stessi.

Considerato che:

la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;

l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario riconosciuto ai distributori soggetti agli obblighi dicui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;

con il documento pr la consultazione l'Autorità ha avanzato proposte per la riduzione del valore del contributo tariffario previsto per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2007, in condizione del forte divario venutosi a creare tra il valore del contributo previsto dalla deliberazione n. 219/04 e i prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica, nonché dell'aumentata convenienza economica degli interventi di risparmio energetico a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

le proposte avanzate dall'Autorità sono orientate a:

a) evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale derivanti dall'erogazione di contributi tariffari per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico;

b) allineare la regolazione in materia di erogazione del contributo tariffario al disposto normativo dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

le osservazioni e i commenti ricevuti al documento per la consultazione manifestano ampia condivisione delle preoccupazioni espresse nel documento in relazione alla situazione di abbondanza di offerta di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) rispetto alla domanda, alla conseguente perdita di valore dei TEE e riduzione degli incentivi allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica;

le osservazioni e i commenti ricevuti al documento per la consultazione condividono altresì l'opinione dell'Autorità che la sensibile discesa del valore economico dei TEE sia anche l'effetto della crescente incertezza degli operatori di mercato generata dalla mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009 e che, di conseguenza, l'intervento prioritario per ridurre gli squilibri evidenziati nel documento per la consultazione consista in un celere innalzamento e prolungamento temporale degli obiettivi di risparmio energetico e nell'estensione del numero dei soggetti obbligati;

la gran parte dei soggetti consultati ha conseguentemente chiesto all'Autorità, anche nell'ambito della riunione del tavolo di monitoraggio, di posticipare la decisione in merito all'eventuale aggiornamento del contributo tariffario da effettuarsi nell'anno in corso, in considerazione dell'imminente aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

le osservazioni e i commenti ricevuti al documento per la consultazione hanno evidenziato alcune dinamiche del mercato dei titoli di efficienza energetica che richiedono ulteriori approfondimenti, anche attraverso la richiesta di informazioni di maggior dettaglio agli operatori.

Ritenuto opportuno:

accogliere la richiesta di posticipare la decisione sull'eventuale revisione del contributo tariffario, limitatamente alla revisione da effettuarsi nell'anno in corso, in considerazione dell'imminente aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al fine di effettuare ulteriori approfondimenti;

predisporre pertanto un provvedimento di deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/2004 in materia di termini per l'aggiornamento del contributo tariffario, posticipando tali termini al 30 novembre limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2007.

Delibera:

1. Di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04).

Art. 2.

Termine per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario nell'anno 2007

2.1 Il termine di cui all'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 è differito al 30 novembre limitatamente all'aggior-namento da effettuarsi nell'anno 2007.

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energialt), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 26 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 26 settembre 2007.

Disposizioni transitorie e urgenti con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2007-2008. (Deliberazione n. 232/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 10/07);

la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2007, n. 213/07 (di seguito: deliberazione n. 213/07);

la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2007, n. 221/07 (di seguito: deliberazione n. 221/07);

la nota della Direzione mercati dell'Autorità del 18 settembre 2007, prot. Autorità GB/M07/4181/GAS/MRT/am (di seguito: nota dell'Autorità del 18 settembre 2007);

la nota del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale energia e risorse minerarie del 24 settembre 2007, prot. Ministero dello sviluppo economico n. 15763 (di seguito: nota ministeriale del 24 settembre 2007).

Considerato che:

con deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 e secondo gli indirizzi stabiliti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006 (di seguito: la procedura);

con deliberazione n. 213/07 l'Autorità ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza per l'anno termico 2007-08 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;

con deliberazione n. 221/07 l'Autorità ha modificato la procedura definita dalla deliberazione n. 10/2007 tenuto conto, tra l'altro, delle osservazioni degli operatori di cui al precedente alinea;

l'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07 prevede, tra l'altro, che l'esame delle istanze presentate dagli esercenti l'attività di vendita interessati a partecipare alla procedura venga effettuato da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Commissione);

con nota dell'Autorità del 18 settembre 2007 la Direzione mercati ha invitato la Direzione generale dell'energia e risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ad indicare i propri rappresentanti da nominare quali membri della Commissione di cui all'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07;

con nota ministeriale del 24 settembre 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato l'impossibilità del proprio personale competente in materia, per impegni assunti in precedenza, a partecipare all'attività istruttoria della Commissione prevista dalla procedura nel periodo richiesto.

Ritenuto opportuno:

garantire il regolare espletamento della procedura in corso, tenuto altresì conto dell'approssimarsi della data prevista per l'assunzione degli incarichi di fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2007-08 da parte dei soggetti che verranno individuati in esito alla procedura medesima.

Ritenuto necessario e urgente:

a fronte dell'impossibilità del personale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia a partecipare all'attività istruttoria della sopramenzionata Commissione, prevedere, ai fini dell'espletamento della procedura per l'anno termico 2007-08:

di non applicare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07, relativamente all'istituzione della Commissione;

di dare mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità di provvedere, con il supporto del Consigliere tecnico scientifico del Collegio dell'Autorità, agli adempimenti normalmente previsti in capo alla Commissione dall'art. 3 della deliberazione n. 10/07, al fine di esaminare le istanze, formare e presentare all'Autorità, per ciascuna area di prelievo, una proposta di graduatoria delle offerte pervenute secondo le modalità di cui al medesimo art. 3, nonché ai compiti di segnalazione di cui al comma 3.8, lettera *b)* della stessa deliberazione.

Delibera:

1. Di non applicare, per l'anno termico 2007-08, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07 relativamente all'istituzione della Commissione.

2. Di conferire mandato al Direttore della Direzione mercati affinché provveda, con riferimento alla procedura per l'anno termico 2007-2008 e con il supporto del Consigliere tecnico scientifico del Collegio dell'Autorità, agli adempimenti normalmente previsti in capo alla Commissione dall'art. 3 della deliberazione n. 10/07, al fine di esaminare le istanze, formare e presentare all'Autorità, per ciascuna area di prelievo, una proposta di graduatoria delle offerte pervenute secondo le modalità di cui al medesimo art. 3, nonché ai compiti di segnalazione di cui al comma 3.8, lettera *b)* della stessa deliberazione.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 26 settembre 2007

Il Presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 26 settembre 2007.

Direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di cui alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/2006, e per l'introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione. (Deliberazione n. 235/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS;

Nella riunione del 26 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);

il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006.

Considerato che:

con la deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha introdotto direttive per l'installazione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per i punti di prelievo in bassa tensione, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei tempi per la messa in servizio delle funzioni di telegestione e di telelettura;

nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha proposto un tempo pari a tre-quattro mesi per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, una volta installati;

le osservazioni pervenute, in particolare da parte di alcune imprese distributrici, hanno evidenziato che un periodo di tre-quattro mesi potrebbe non essere sufficiente per la messa in servizio dei misuratori e dei sistemi di telegestione, quanto meno nelle prime fasi di avvio del progetto;

con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha proposto di caratterizzare i sistemi di telegestione dei misuratori attraverso una serie di requisiti prestazionali;

le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati hanno evidenziato che l'introduzione di requisiti prestazionali sarebbe prematura e che sarebbe meglio fissare le modalità di erogazione del servizio piuttosto che i requisiti prestazionali di un sistema a supporto della erogazione del servizio;

l'art. 12 della deliberazione n. 292/06 prevede un incentivo per i soggetti responsabili del servizio di misura che entro il 30 settembre 2007 comunichino all'Autorità l'adozione di un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, ai sensi della deliberazione n. 4/04, e che per avere diritto a tale incentivo il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici debba essere superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;

il comma 4.2, lettera *a.*, della deliberazione n. 292/06 prevede che l'orologio/calendario dei misuratori deve essere sincronizzato almeno una volta al giorno a cura del soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica;

il comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 prevede l'installazione di misuratori elettronici bidirezionali di energia attiva per tutti i punti di prelievo in bassa tensione per i quali viene attivata l'immissione nella rete di distribuzione di energia attiva a decorrere dal 1° gennaio 2008;

l'art. 11 della deliberazione n. 292/2006 prevede forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui all'art. 8 della stessa deliberazione n. 292/06.

Ritenuto che sia opportuno:

determinare i tempi di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, prevedendo la conclusione di tale attività, come suggerito da alcune osservazioni al documento per la consultazione 26 luglio 2006, in particolare da parte di alcune delle imprese distributrici, entro sei mesi dal termine previsto per la conclusione delle corrispondenti attività di installazione di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06;

tenere conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006 e introdurre indicatori di prestazione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione al fine di valutare solo successivamente l'eventuale introduzione di requisiti prestazionali;

introdurre altresì indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;

prevedere la posticipazione della data di comunicazione all'Autorità di cui al comma 12.3 della deliberazione n. 292/06, in modo da consentire alle imprese distributrici di valutare con un maggior numero di informazioni l'opportunità di avvalersi dell'incentivo di cui al comma 12.1 della stessa deliberazione n. 292/06;

prevedere che l'incentivo di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 292/06 sia erogato a condizione che i misuratori elettronici dei quali sono equipaggiati i punti di prelievo siano stati messi in servizio;

prevedere, in alternativa alla frequenza giornaliera di sincronizzazione dell'orologio/calendario dei misuratori, una frequenza di sincronizzazione tale da comportare una deriva massima mensile non superiore a ± 60 secondi;

prevedere che l'installazione di misuratori elettronici bidirezionali di energia attiva sia da estendere a tutti i punti di connessione in bassa tensione per i quali viene attivata l'immissione o la possibile immissione, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, di energia attiva nella rete di distribuzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008;

effettuare la rettifica di errori materiali di cui ai commi 4.2, 8.1 e 10.1 della deliberazione n. 292/06;

determinare con successivo provvedimento forme di penalità analoghe a quelle già previste dall'art. 11 della deliberazione n. 292/06 in caso di mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei misuratori di cui al presente provvedimento.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2006, n. 292/06:

a) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-*bis:*

Art. 8-*bis*

Obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici monofase e trifase

1. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera *m)* del comma 4.2, come successivamente richiamata agli articoli 5, 6 e 7, i misuratori di cui al comma 8.1, lettere *a)* e *b)*, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello ivi indicato per l'installazione, in percentuali eguali.

b) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera *c)*:

«*c)* il numero totale di punti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* dotati di misuratori effettivamente messi in servizio ai sensi dell'art. 8-*bis*.»;

c) dopo l'art. 9 sono aggiunti il seguente art. 9-*bis* e la Tabella 1:

Art. 9-*bis*

Indicatori di prestazione del sistema di telegestione

1. Sono definiti i seguenti indicatori di prestazione del sistema di telegestione:

a) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera *m.*, alinea iv e v, andate a buon fine entro le 24 ore, considerando come tempo iniziale quello di ricezione da parte del sistema di telegestione della richiesta di effettuazione della transazione da parte del sistema commerciale o di un operatore del sistema di telegestione e come tempo finale quello di notifica al sistema commerciale, da parte del sistema di telegestione, o all'operatore del sistema di telegestione che la transazione è andata a buon fine;

b) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine entro le 48 ore, considerando i tempi iniziali e finali come alla precedente lettera *a)*;

c) numero annuo di misuratori che, ai sensi del comma 4.2, lettere *l)* e *m)*, alinea iii, hanno segnalato almeno una volta irregolarità di funzionamento;

d) con riferimento alla Tabella 1:

(i) numero annuo di misuratori, già in servizio al 1 gennaio, con frequenza di lettura dei dati di cui al comma 4.2, lettera *m)*, alinea ii della deliberazione n. 292/2006, come indicato nella stessa Tabella 1;

(ii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera *(i)*, con numero di letture andate a buon fine, anche con più di un tentativo, inferiore o uguale alla soglia S;

(iii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera *(i)*, con numero di letture andate a buon fine, anche con più di un tentativo, uguale a zero.

Tabella 1

	Frequenza letture	Numero di misuratori in servizio al 1° gennaio	Soglia (S)	Numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale a S	Numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine uguale a 0
1	Mensile		6		
2	Bimestrale		3		
3	Trimestrale o quadrimestrale		2		
4	Semestrale		1		
5	Annuale		0		

d) dopo l'art. 9-*bis*, è aggiunto il seguente art. 9-*ter*:

Art. 9-*ter*

Indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione

1. Sono definiti i seguenti indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione:

a) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera *m)*, alinea *iv* e *v*, andate a buon fine con il sistema di telegestione;

b) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera *m)*, alinea iv e v, non andate a buon fine con il sistema di telegestione e per le quali si è dovuto ricorrere a personale in loco;

c) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera *m)*, alinea *iv* e *v*, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera *b)*, effettuate su misuratori elettronici senza l'utilizzo del sistema di telegestione;

d) numero annuo di operazioni analoghe a quelle di cui al comma 4.2, lettera *m)*, alinea *iv* e *v*, effettuate su misuratori elettromeccanici.

e) all'art. 10 è aggiunto il seguente comma 10.5:

«10.5 Gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9-*bis* e 9-*ter* sono comunicati all'Autorità in occasione della comunicazione di cui al comma 10.1 a partire dall'anno 2010, e si riferiscono all'anno precedente quello della comunicazione. I soggetti responsabili del servizio di misura che nell'anno 2009 comunicano una percentuale di punti di prelievo dotati di misuratori messi in servizio, ai sensi del precedente art. 8-*bis*, superiore o uguale al 50% alla data del 30 giugno 2009, comunicano gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9-*bis* e 9-*ter* a partire dall'anno 2009 con riferimento all'anno 2008.»;

f) al comma 12.3 le parole «30 settembre 2007» sono sostituite con le parole «31 marzo 2008»;

g) all'art. 12, dopo il comma 12.3, è aggiunto il seguente comma 12.4:

«12.4 L'incentivo di cui al comma 12.1 è erogato a condizione che la percentuale di misuratori di cui allo stesso comma 12.1, pari all'85%, sia stata messa in servizio.»;

h) all'art. 4, comma 4.2, lettera *a)*, sono aggiunte, dopo le parole «almeno una volta al giorno» le parole «, o con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore a ± 60 secondi,»;

i) all'art. 4, comma 4.2, lettera *n.*:

i) le parole «i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)*» sono sostituite con le parole «i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere *b)*, *c)* ed eventualmente *g)*»;

ii) le parole «e delle registrazioni di cui alla lettera *e)*,» sono eliminate;

j) all'art. 8, comma 8.1:

i. alla lettera *a)* le parole «relativi a clienti domestici o a clienti non domestici» sono eliminate;

ii. alla lettera *b)* le parole «relativi a clienti non domestici» sono eliminate;

k) all'art. 10, al comma 10.1, lettera *a)* della deliberazione n. 292/06:

i) le parole «domestici, clienti non domestici» sono eliminate;

ii) le parole «clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW» sono sostituite dalle parole «clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW»;

l) all'art. 8, il comma 8.2 della deliberazione n. 292/06 è sostituito con il seguente comma:

«8.2 Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:

a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase;

b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase.»;

m) all'art. 10, comma 10.1, la lettera *b)*, è sostituita con la seguente lettera:

«*b)* il numero totale di punti di connessione in bassa tensione attraverso cui avviene immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al 31 dicembre, separatamente per punti di sola immissione, per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW.»;

2. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 292/2006 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 26 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007 recante «Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007» e sospensione dei termini di cui all'articolo 22 della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 236/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 16 ottobre 2003, n. 118 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, n. 111 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 - decorrenza 1º luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/2007 (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159 (di seguito: deliberazione n. 159/07);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208 (di seguito: deliberazione n. 208/07);

la comunicazione dell'Autorità agli esercenti la salvaguardia in data 5 settembre 2007, prot. Autorità GB/M07/3999/ELT/MRT/iv (di seguito: comunicazione 5 settembre 2007).

Considerato che:

il decreto-legge 18 giugno 2007 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, istituendo:

all'art. 1, comma 2, un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero ed alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), prevedendo altresì che l'erogazione del servizio sia garantita dalle imprese di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela), e la funzione di approvvigionamento continui ad essere svolta dall'Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico);

all'art. 1, comma 4, un servizio di salvaguardia, la cui assegnazione avverrà sulla base di procedure concorsuali per aree territoriali, rivolto ai clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela e che si trovino senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, prevedendo altresì che fino all'operatività delle procedure concorsuali la continuità della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese distributrici o dalle società di vendita ad esse collegate (di seguito: esercenti la salvaguardia) a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori;

al fine di consentire un'attivazione del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuità delle forniture di energia elettrica, l'art. 23 del TIV ha previsto un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico ad un prezzo di salvaguardia definito dall'Autorità;

la deliberazione n. 159/2007 ha definito il prezzo di salvaguardia per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007;

con la comunicazione 5 settembre 2007 l'Autorità ha richiesto informazioni agli esercenti la salvaguardia, chiedendo in particolare se i medesimi avessero provveduto a sottoscrivere un contratto di dispacciamento in prelievo con riferimento ai punti di prelievo compresi nel servizio di salvaguardia o se, alternativamente, avessero dato mandato a terzi per la sottoscrizione di tale contratto, acquisendo in tal modo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con riferimento ai clienti cui è erogato il servizio di salvaguardia;

in seguito alla comunicazione 5 settembre 2007 alla data del 25 settembre risulta che:

a) dei 134 (centotrentaquattro) soggetti la cui comuncazione è stata registrata entro la suddetta data, 2 (due) erogano il servizio a uno o più clienti finali, ma non hanno ancora acquisito la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo a partire dal 1º ottobre 2007 con riferimento a tali clienti;

b) 20 (venti) soggetti non hanno inviato risposta alla comunicazione 5 settembre 2007;

stanti i tempi previsti dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03, non risulta più possibile il trasferimento dei punti di prelievo in salvaguardia serviti dagli esercenti di cui al precedente alinea che non hanno acquisito la qualifica di utente del dispacciamento dal contratto di dispacciamento in prelievo dell'Acquirente unico ad un altro contratto di dispacciamento a far data dal 1º ottobre 2007, comportando pertanto per tale mese la permanenza d'ufficio di tali punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico;

l'art. 1 del TIV ha definito le piccole imprese come i clienti finali non domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

l'art. 5, comma 3 del TIV ha disposto che, ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente la maggior tutela richieda a tutti i clienti finali non domestici titolari, con riferimento all'ambito territoriale in cui il servizio è erogato, di soli punti di prelievo in bassa tensione di certificare, mediante dichiarazione sostitutiva (di seguito: autocertificazione), il soddisfacimento dei requisiti di cui alla definizione di piccola impresa;

l'art. 22 del TIV ha previsto, ai fini dell'identificazione delle piccole imprese mediante autocertificazione, un ordine di priorità che l'esercente la maggior tutela è tenuto a seguire, stabilendo un calendario entro cui gli esercenti devono fare richiesta ai clienti interessati;

la legge n. 125/2007 ha convertito in legge con modificazioni le disposizioni previste dal decreto-legge 18 giugno 2007, prevedendo tra l'altro che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, siano automaticamente comprese nel regime di maggior tutela e che il servizio di salvaguardia sia rivolto ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela;

la deliberazione n. 208/07 ha avviato un procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorità relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, in attuazione della legge n. 125/07 al fine, tra l'altro, di valutare, alla luce della conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, le modalità previste nel TIV per l'ammissione delle piccole imprese nei regimi di tutela ed, in generale, i criteri per l'identificazione dei clienti ammessi in maggior tutela e dei clienti ammessi in salvaguardia;

alcuni operatori hanno chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della definizione di piccola impresa, con riferimento a specifici casi, per poter procedere alla richiesta di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 3 del TIV.

Ritenuto opportuno:

prevedere che, al fine di garantire la continuità delle forniture di energia elettrica ai clienti finali, gli esercenti la salvaguardia che erogano il servizio a uno o più clienti finali e che non hanno acquisito per tempo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con decorrenza 1º ottobre 2007, possano eccezionalmente continuare ad approvvigionarsi dell'energia elettrica destinata al servizio di salvaguardia dall'Acquirente unico, limitatamente a detto mese, pagando un prezzo definito dall'Autorità, con riserva di avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di tali esercenti per inottemperanza delle disposizioni del TIV, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge n. 481/95;

prevedere che gli esercenti la salvaguardia, di cui al precedente alinea, debbano richiedere l'acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento entro e non oltre il 15 ottobre 2007 derogando, per ragioni di urgenza, alle tempistiche previste dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03, relative alla variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti in prelievo;

prevedere specifiche modifiche al TIV in materia di comunicazione all'Autorità a carico degli esercenti la salvaguardia che non riforniscono clienti finali in salvaguardia dell'avvenuta acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento nel caso di richiesta di attivazione da parte dei clienti finali;

sospendere i termini previsti all'art. 22 del TIV, riguardanti l'ordine di priorità che l'esercente la maggior tutela è tenuto a seguire ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, in quanto il procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 e le richieste da parte degli operatori comportano ulteriori interventi da parte dell'Autorità non compatibili con i termini sinora previsti dal predetto articolo;

Delibera:

1. Di modificare il TIV nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 16, dopo il comma 16.4, è aggiunto il seguente comma:

«16.5. L'esercente la salvaguardia comunica per iscritto alla Direzione mercati dell'Autorità l'avvenuta stipula del contratto di dispacciamento in prelievo con riferimento ai punti di prelievo compresi nel servizio di salvaguardia, o, alternativamente, l'avvenuto conferimento di mandato alla sottoscrizione a terzi, comunicando altresì in quest'ultimo caso l'identità del soggetto mandatario, entro tre giorni dalla data di stipula del contratto.»;

b) all'art. 23, al comma 23.1:

le parole «compreso dal 1º luglio fino al 30 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «fino al 31 ottobre 2007»;

dopo le parole «gli esercenti la salvaguardia» sono aggiunte le parole «che erogano il servizio a uno o più clienti finali e che alla data del 1º ottobre 2007 non fossero utenti del dispacciamento con riferimento a tali clienti»;

c) all'art. 23, il comma 23.2, è sostituito dal seguente comma:

«23.2. L'esercente la salvaguardia che eroga il servizio a uno o più clienti finali e che alla data del 1º ottobre 2007 non fosse utente del dispacciamento con riferimento a tali clienti è tenuto a richiedere l'acquisizione di tale qualifica entro e non oltre il 15 ottobre 2007, in deroga alle tempistiche previste dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03.».

2. Di sospendere i termini previsti dall'art. 22 del TIV sino a nuovo provvedimento dell'Autorità riguardanti l'ordine di priorità che l'esercente la maggior tutela è tenuto a seguire ai fini dell'identificazione delle piccole imprese.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il TIV, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Disposizioni in materia di condizioni economiche del servizio di maggior tutela basate su prezzi biorari e modifica della deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV). (Deliberazione n. 237/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'allegato A, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156 (di seguito: deliberazione n. 156/07);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07;

il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;

la lettera della società Enel SpA in data 30 luglio 2007, ricevuta dall'Autorità in data 18 settembre 2007 (prot. Autorità n. 24938);

la lettera della società Enel SpA in data 21 settembre 2007, ricevuta dall'Autorità in data 25 settembre 2007 (prot. Autorità n. 25640).

Considerato che:

l'art. 19 del TIV prevede la riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, stabilendo in particolare che siano riprogrammati sulla base delle fasce orarie F1, F2 e F3:

entro il 30 settembre 2007 i punti di prelievo dei clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate strutture tariffarie biorarie (di seguito: clienti ex vincolati biorari);

entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per tutti gli altri punti di prelievo;

la suddetta riprogrammazione è finalizzata a predisporre i punti di prelievo di cui al precedente alinea all'applicazione di nuovi corrispettivi di vendita articolati per fasce orarie dal 1° ottobre 2007;

alcuni operatori hanno segnalato tardivamente gravi difficoltà ed elevata onerosità nel modificare in tempi brevi i sistemi informativi per la gestione commerciale e la fatturazione dei clienti finali al fine di rendere possibile l'applicazione di condizioni economiche differenziate su un numero di raggruppamenti orari maggiore di due.

Ritenuto che sia opportuno:

modificare il TIV al fine di introdurre, a partire dal 1° ottobre 2007, condizioni economiche per il servizio di maggior tutela basate su prezzi differenziati tra le ore appartenenti alla fascia F1 e le ore appartenenti alle fasce orarie F2 ed F3 (di seguito: prezzi biorari) da applicare ai clienti ex vincolati biorari ed ai clienti che ne abbiano già fatto richiesta o che lo richiedano ai sensi del comma 19.5 del TIV;

nella prima fase di applicazione di prezzi biorari, consentire ai clienti finali a cui sono applicati, alla data del presente provvedimento, prezzi monorari di mantenere tali prezzi ovvero aderire esplicitamente all'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari;

che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano con la massima tempestività ad informare i clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai clienti ex vincolati biorari, della possibilità per i medesimi clienti di aderire per l'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007; e che i medesimi esercenti procedano con la massima tempestività all'applicazione dei prezzi biorari ai clienti che ne abbiano fatto richiesta;

che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorità un programma delle attività di cui al precedente alinea, precisando le modalità e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche basate su prezzi biorari;

Delibera:

1. Di modificare il TIV, a decorrere dal 1° ottobre 2007, nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 1, dopo la definizione di «esercente la salvaguardia» sono inserite le seguenti definizioni:

«fascia oraria F23 è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;

parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;»;

b) al comma 7.3, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«*b)* il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;»;

c) al comma 7.3, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«*c)* il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio}, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera *b)* per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23.»;

d) al comma 7.4, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«*b)* il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;»;

e) al comma 7.4, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«*c)* il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio}, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera *b)* per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23.»;

f) all'art. 25, dopo il comma 25.8, è inserito il seguente comma:

«25.9. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 31 dicembre 2008 i parametri PE_{bio} e PD_{bio} applicati ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera *a)*, sono pari alla stima della media annuale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, delle corrispondenti componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica.».

2. Di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano entro il 5 ottobre 2007 ad inviare un'informativa individuale ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela di cui al comma 19.3, lettera *a)*, del TIV, relativa alla possibilità per i medesimi clienti di aderire all'applicazione di condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007;

3. Di prevedere che i medesimi esercenti procedano all'applicazione delle condizioni di cui al precedente punto 2:

a) a decorrere dal 1° ottobre 2007 per i clienti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2007;

b) entro novanta giorni dalla richiesta per i clienti che ne facciano richiesta successivamente al 31 ottobre 2007.

4. Di prevedere che, per i clienti di cui al punto 3, lettera *a)*, l'energia prelevata nel periodo compreso tra la data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni di cui al punto 2 e la data a partire dalla quale è disponibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per la fascia oraria F1 e per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3, sia ripartita in tali raggruppamenti orari secondo le seguenti percentuali:

a) 30% nella fascia F1;

b) 70% per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3.

5. Di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorità entro il 3 ottobre 2007 un programma delle attività di cui ai punti precedenti precisando le modalità e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari.

6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione dell'allegato A alla deliberazione n. 156/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 1.

7. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2007 di componenti della tariffa elettrica e definizione delle condizioni economiche di maggior tutela, del prezzo di salvaguardia e disposizioni in materia di regimi tariffari speciali. (Deliberazione n. 238/2007).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/03;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2007, recante revisione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE;

le sentenze del TAR Lombardia n. 5359; 5360; 5361; 5362; 5363; 5364; 5365; 5366; 5367; 5368; 5369; 5370; 5371; 5372; 5373; 5374; 5375; 5376; 5377 del 10 luglio 2007;

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05, 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06), 29 marzo 2007, n. 76/07, la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2003, n. 5/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;

la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;

la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/2006);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;

la deliberazione dell'Autorità del 23 aprile 2007, n. 95/07;

la deliberazione dell'Autorità del 24 aprile 2007, n. 97/07;

la deliberazione dell'Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07);

la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07;

la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;

la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;

la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2007, n. 168/07;

la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2007, n. 206/07 (di seguito: deliberazione n. 206/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07 (di seguito: deliberazione n. 236/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito: deliberazione n. 237/07);

il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;

la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 settembre 2007, prot. Autorità n. 24317 del 14 settembre 2007;

la comunicazione della Cassa del 17 settembre 2007, prot. Autorità n. 25030 del 19 settembre 2007;

la comunicazione del GSE del 20 settembre 2007, prot. Autorità n. 025669 del 25 settembre 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 12 settembre 2007, prot. Autorità n. 24344 del 14 settembre 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 settembre 2007, prot. Autorità n. 24345 del 14 settembre 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 18 settembre 2007, prot. Autorità n. 25785 del 26 settembre 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 21 settembre 2007, prot. Autorità n. 025872 del 27 settembre 2007;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2007, prot. Autorità n. 025873 del 27 settembre 2007;

la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 settembre 2007, prot. Autorità n. 25173 del 19 settembre 2007.

Considerato che:

con deliberazione n. 135/07, l'Autorità ha rivisto la struttura della tariffa di fornitura dell'energia elettrica applicabile alla tipologia utenze domestiche in bassa tensione così da garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore

elettrico del 1º luglio 2007, prevedendo una più chiara distinzione tra le componenti tariffate, relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e le componenti relative alla vendita dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono da dinamiche di mercato;

con deliberazione n. 156/07, è stato approvato il TIV, che definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007;

con l'art. 19 del TIV è stato disposto un piano di riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, con priorità per i clienti del mercato vincolato ai quali fino al 30 giugno 2007 erano applicate strutture di prezzo biorarie;

con deliberazione n. 159/07 sono state sospese transitoriamente, per il trimestre luglio-settembre 2007, le offerte di tipo biorario per le utenze in bassa tensione, in ragione della transizione verso una più capillare rilevazione dei consumi dei clienti finali in bassa tensione sulla base delle fasce orarie stabilite dall'Autorità, uniformemente sul territorio nazionale;

con deliberazione n. 237/07 sono state introdotte condizioni di vendita di tipo biorario per i clienti in maggior tutela;

l'art. 5 del TIV individua i clienti che possono essere ammessi all'erogazione del servizio di maggior tutela;

ai sensi dell'art. 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede l'applicazione di:

a) corrispettivo PED;

b) corrispettivo PCV;

c) corrispettivo PPE;

d) componente UC1;

aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorità;

il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è erogato tale servizio;

gli elementi PE e PD della componente PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;

il comma 13.2, lettera *a)* del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;

ai sensi del comma 13.2, lettera *c)* del TIV, l'Acquirente unico è tenuto a comunicare all'Autorità, successivamente al 1º luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo e che, per i mesi da gennaio a maggio 2007, tale differenza è comunicata dall'Acquirente unico ai sensi del comma 33.3, lettera *b)* del TIT;

nel primo semestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT per il mercato vincolato, è stata determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;

nel terzo trimestre dell'anno 2007 l'aliquota di recupero da cumulare con gli elementi PE e PD del corrispettivo PED disciplinati dal TIV è stata determinata, coerentemente con la metodologia adottata nei trimestri precedenti, in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi;

relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente inferiori ai costi stimati dall'Autorità, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, ai fini della determinazione dell'elemento PC per il primo semestre 2007 e dell'elemento PE nel terzo trimestre 2007 per un importo complessivamente pari a circa 72 milioni di euro;

le aliquote di recupero con le quali sono stati adeguati l'elemento PC nel secondo trimestre e l'elemento PE nel terzo trimestre hanno comportato una riduzione dei ricavi derivanti dalla componente CCA e dal corrispettivo PED a copertura dei costi di acquisto pari a 90 milioni di euro e, pertanto, si è determinato uno scostamento da recuperare tramite una maggiorazione del corrispettivo PED che ammonta a circa 18 milioni di euro;

relativamente ai mesi da gennaio a luglio 2007, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati dall'Autorità ai fini della determinazione dell'elemento OD nel primo semestre 2007 e dell'elemento PD nel terzo trimestre 2007, a partire dai dati a suo tempo comunicati dall'Acquirente unico, per un importo residuo pari a circa 82 milioni di euro;

il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione *ex ante* (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed *ex post* dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel

periodo gennaio-dicembre 2006 per il mercato vincolato, quantificabile in circa 70 milioni di euro, è recuperato tramite la componente UC1, di cui al comma 1.1 del TIT;

la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2006 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1, non è ancora disponibile;

la medesima componente UC1 deve essere dimensionata al fine di raccogliere anche il gettito necessario a coprire gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, quantificabili in circa 24 milioni di euro;

sulla base di segnalazioni di Terna, permangono elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007;

con deliberazione n. 177/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento;

l'istruttoria di cui al precedente punto è tuttora in corso;

il punto 6 della deliberazione n. 110/07 prevede l'aggiornamento e la pubblicazione, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, dei valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità; e che alla luce del TIV tali condizioni economiche sono quelle del servizio di maggior tutela;

ai sensi del comma 23.1 del TIV, gli esercenti la salvaguardia hanno diritto a richiedere all'Acquirente unico, limitatamente ad un periodo compreso dal 1º luglio fino al 30 settembre 2007, di continuare a svolgere la funzione di approvvigionamento con riferimento ai clienti in salvaguardia, e che in tal caso l'Acquirente unico è utente del dispacciamento per i corrispondenti punti di prelievo;

ai sensi del comma 23.3 del TIV, all'esercente la salvaguardia che esercita il diritto di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico applica un prezzo di salvaguardia stabilito dall'Autorità;

con deliberazione n. 236/07 l'Autorità ha disposto che gli esercenti la salvaguardia che erogano il servizio a uno o più clienti finali e che non hanno acquisito per tempo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con riferimento a tali clienti con decorrenza 1º ottobre 2007, possano eccezionalmente continuare ad approvvigionarsi dell'energia elettrica destinata al servizio di salvaguardia dall'Acquirente unico limitatamente a detto mese pagando un prezzo definito dall'Autorità;

il comma 73.3 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;

le disposizioni del TIT in materia di corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nell'art. 73 del medesimo TIT ai fini della fissazione della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, sono rimaste in vigore solo fino al 30 giugno 2007;

con deliberazione n. 159/07 l'Autorità ha introdotto una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo art. 73 del TIT, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita; e che detta riforma non è ancora stata attuata;

con la deliberazione n. 249/06 l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2007, il prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92 (di seguito: CEC);

la deliberazione n. 249/06 ha definito il valore di acconto del CEC per l'anno 2007 e ha previsto di definire, con successivo provvedimento, il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità;

il TAR Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da numerose società avverso la deliberazione n. 249/06, disponendone l'annullamento con le sentenze n. 5359; 5360; 5361; 5362; 5363; 5364; 5365; 5366; 5367; 5368; 5369; 5370; 5371; 5372; 5373; 5374; 5375; 5376; 5377 del 10 luglio 2007;

con deliberazione n. 206/07 l'Autorità ha disposto di proporre ricorso in appello, con istanza di sospensione degli effetti, avverso le sentenze del TAR Lombardia di cui al precedente punto;

con deliberazione n. 159/07 l'Autorità ha ritenuto opportuno non reintrodurre l'elemento VE nel nuovo contesto del settore della vendita dell'energia elettrica in vigore dal 1º luglio 2007, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri richiesti sono relativi alla vendita di energia elettrica al mercato vincolato negli

anni 2003 e 2004, rinviando ad un successivo provvedimento le opportune decisioni; e che detto provvedimento non è ancora stato emanato.

Ritenuto opportuno:

determinare il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED in continuità con quanto previsto in precedenza per gli elementi PC e OD della componente CCA disciplinati dal TIT, relativamente alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela in coerenza con quanto disposto dal comma 5.2 del TIV;

aggiornare la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata, a partire dal terzo trimestre 2007, alla maggior tutela, adeguando conseguentemente il valore degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED;

rivedere al ribasso il livello della componente UC1, coerentemente con l'obbiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2007 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi agli anni 2004, 2005 e quelli fino ad ora noti relativi all'anno 2006, di pertinenza del mercato vincolato;

aggiornare il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV, per il solo mese di ottobre, ai fini di quanto disposto dalla deliberazione n. 236/07;

confermare per il trimestre ottobre-dicembre 2007 la disciplina transitoria, introdotta con deliberazione n. 159/07, per i regimi tariffari speciali di cui all'art. 73 del TIT, prevedendo che gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera *b)*, comma 73.3 del TIT siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;

in attesa degli esiti dell'appello avverso alle sentenze del TAR Lombardia di cui alla deliberazione n. 206/07, rinviare l'ulteriore aumento della componente A3 necessario in caso di esito negativo di detto appello;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del TIT e all'art. 1 del TIV.

Art. 2.

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al presente provvedimento.

2. I valori del corrispettivo PED per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Aggiornamento delle componenti A, UC ed MCT

1. I valori delle componenti A, UC ed MCT, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007 sono fissati come indicato nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 5 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.

Prezzo di salvaguardia per il mese di ottobre 2007

1. Il prezzo di salvaguardia di cui all'art. 23 del TIV per il mese di ottobre 2007 è fissato nella tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Art. 5.

Disposizioni transitorie in materia di regimi tariffari speciali

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2007, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 73.3 del TIT, i corrispettivi per il servizio di vendita previsti dal comma 73.5 sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella tabella 7 allegata al presente provvedimento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La tabella di cui all'allegato C della deliberazione n. 110/07, per il trimestre ottobre-dicembre 2007 è sostituita con la tabella 8 allegata al presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2007.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1.1: Elemento PE per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PE (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,94
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,29
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,71

Tabella 1.2: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PE (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,06	8,01	4,77
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,06	8,01	4,77
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,06	8,01	4,77

Tabella 1.3: Elemento PE per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PE (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,57	6,11
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,06	5,97

Tabella 2.1: Elemento PD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,96
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,95
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,96

Tabella 2.2: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PD (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,87	0,87	0,87
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,87	0,87	0,87
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,87	0,87	0,87

Tabella 2.3: Elemento PD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1e F23

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PD (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,96	0,96
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,87	0,87

Tabella 3.1 Corrispettivo PED per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PED (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,90
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,24
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,67

Tabella 3.2: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PED (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,93	8,88	5,64
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,93	8,88	5,64
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,93	8,88	5,64

Tabella 3.3: Corrispettivo PED per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		PED (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,53	7,07
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,93	6,84

Tabella 4.1 Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	A2			A3					A4			A5		
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*		*centesimi di euro/punto di prelievo per anno*	*centesimi di euro/kWh*	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*	*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*		*per consumi mensili nei limiti di 8 GWh*	*per consumi mensili in eccesso a 8 GWh*
				Aliquota complessiva			*Quota parte di cui al comma 54.3 del Testo integrato*							
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione														
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW														
per consumi annui fino a 1800 kWh	-	0,06		-	0,40		*0,03*		-	0,05		-	0,01	
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh	-	0,35		-	2,34		*0,03*		-	0,28		-	0,07	
per consumi annui oltre 3540 kWh	-	0,20		-	1,38		*0,03*		-	0,17		-	0,04	
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti	-	0,20		-	1,38		*0,03*		-	0,17		-	0,04	
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,11	0,11	-	1,35	1,35	*0,03*	*0,03*	-	0,24	0,24	-	0,02	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,16	-	-	1,07	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,03	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,08	0,08	4.469,37	1,45	1,45	*0,04*	*0,04*		0,24	0,24	366,68	0,01	0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,08	-	-	1,07	-	*0,03*	-	-	0,24	-	-	0,01	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,08	-	3.718,79	1,19	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,08	-	4.589,96	1,09	-	*0,03*	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-

Tabella 4.2 - Componente tariffaria A6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT		*centesimi di euro per punto di prelievo /mese*	*centesimi di euro/kW/mese*	*centesimi di euro/kWh*
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	14,47	-
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	16,78		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW		28,68	
lettera d)	Utenze in media tensione di illumianzione pubblica	-	-	0,23
lettera e)	Altre utenze in media tensione	2.797,04		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 100 kW		92,50	
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	16.782,25		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore a 5.000 kW		155,24	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 10.000 kW		118,31	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW		2,94	

Tabella 4.3: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del TIT	UC1		UC3		UC4		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,41	-	0,04			-	80,64	0,02	-	0,02
di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW											
per consumi annui fino a 1800 kWh					-	0,01					
per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 3540 kWh					-	0,10					
per consumi annui oltre 3540 kWh					-	0,05					
di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti					-	0,05					
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,41	-	0,04	-	-	-	-	0,07	-	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione											
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,41	-	0,04	-	0,03	682,08	-	0,02	-	0,02
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,41	-	0,04	-	0,03	682,08	-	0,02	-	0,02
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,05	-	0,02
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	-	-	0,02	-	0,02	39.638,28	-	-	-	0,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	-	-	0,01	-	0,01	-	-	-	-	0,02

Tabella 5: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del TIT

	A2	*A3*		*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC3*		*UC4*	*UC6*			*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
		Al quota complessiva	*Quota parte di cui al comma 54.3 del Testo integrato*											
Alluminio primario	0,08	1,09	*0,03*	0,00	0,01	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,08	1,09	*0,03*	0,24	0,01	0,23	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Tabella 6: Prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 del TIV

	Prezzo di salvaguardia (centesimi di euro/kWh)
	ottobre
F1	12,7754
F2	9,4744
F3	6,1613

Tabella 7: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 5

Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3	
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1	1,1224
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2	1,0936
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3	1,0053

Tabella 8: Stima della spesa annua escluse le imposte per clienti finali domestici in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (valori espressi in euro)

Consumo annuo (kWh)	**Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza**	**Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza**	**Cliente con potenza impegnata 4,5 kW**
1.200	145,28	276,05	301,87
2.700	368,23	519,20	545,02
3.500	566,23	648,88	674,70
4.500	803,75	810,98	836,80
7.500	1.290,05	1.297,28	1.323,10

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 4° trimestre 2007

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2007 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 239/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 77/07 (di seguito: deliberazione n. 77/07).

Considerato che:

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 77/07, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%.

Ritenuto che:

sia necessario, per il trimestre ottobre-dicembre 2007, modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

1. Di aumentare, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007, di 0,695 euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale aumento è pari a 0,069549 euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg).

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° ottobre 2007.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: ORTIS

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Prima revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 240/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06 (di seguito: deliberazione n. 297/06);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);

la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);

la comunicazione dell'Autorità del 18 settembre 2007, protocollo GB/M07/4166/GAS/MRT/mc (di seguito: comunicazione del 18 settembre 2007);

Considerato che:

la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas (di seguito: esercenti la vendita al dettaglio) applicano ai clienti finali di cui all'art. 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'art. 6 della deliberazione n. 134/06;

l'art. 8 della deliberazione n. 138/03 stabilisce le modalità per la determinazione della componente delle

condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD) (per l'anno termico 2002-2003);

sono pervenute, da parte di alcune associazioni esponenziali, richieste di revisione della componente QVD motivate dalle criticità evidenziate dagli operatori con riferimento a:

l'attuale livello della componente QVD, in quanto ritenuta non allineata al livello dei costi sostenuti per l'attività di vendita al dettaglio;

la modalità di articolazione della componente QVD, in quanto ritenuta non adeguata a riflettere in modo coerente i costi effettivamente sostenuti dagli esercenti la vendita al dettaglio, con particolare riferimento a quelli che servono clienti con bassi consumi annui;

con la deliberazione n. 297/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della componente QVD;

il procedimento di istruttoria da svolgersi nell'ambito della deliberazione n. 297/06 deve tenere in considerazione l'evoluzione del quadro normativo che coinvolge i soggetti esercenti l'attività di vendita al dettaglio sia nel mercato del gas naturale che in quello elettrico, anche al fine di valutare:

l'impatto del processo di liberalizzazione dei clienti finali che ha coinvolto sia il settore elettrico che il settore del gas, tenendo conto delle potenziali economie dei soggetti che svolgono entrambe le attività;

l'impatto degli interventi regolatori sul livello dei costi riconosciuti agli esercenti l'attività di vendita al dettaglio;

gli effetti in termini di concorrenza sul mercato della vendita al dettaglio che la determinazione della componente QVD potrebbe avere, sia in termini di livello che di criteri di attribuzione;

con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità ha, tra l'altro:

rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura,

riprovveduto agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;

mantenuto a carico di sistema parte degli oneri di rinegoziazione relativi al primo semestre 2006, prevedendone un incremento rispetto a quanto considerato con la precedente deliberazione n. 134/06;

avverso la deliberazione n. 79/07 è stato presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) da parte di alcuni operatori e associazioni esponenziali;

l'analisi dell'impatto degli interventi regolatori sul livello dei costi riconosciuti agli esercenti l'attività di vendita al dettaglio deve tenere conto dei mutamenti del quadro regolamentare che comportano degli obblighi in capo all'esercente la vendita al dettaglio successivamente all'anno 2003, periodo di riferimento per l'attuale livello della componente QVD, e in particolare:

gli obblighi in capo all'esercente la vendita al dettaglio definiti dalle deliberazioni dell'Autorità in materia di standard contrattuali, qualità commerciale e procedure in materia di accesso;

l'evoluzione dell'assetto del settore, con particolare riferimento all'attività di misura in quanto l'attuale livello della componente QVD remunera anche parte dei costi relativi all'attività di misura del gas naturale, con particolare riferimento ai costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati rilevati;

gli effetti che le determinazioni conseguenti al contenzioso potrebbero avere sulla redditività degli esercenti la vendita al dettaglio;

con la deliberazione n. 169/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale e prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas, che prevede anche l'armonizzazione delle modalità di remunerazione del servizio di misura al fine di assicurare coerenza con l'assetto del servizio che sarà definito;

il procedimento di istruttoria da svolgersi nell'ambito della deliberazione n. 297/06 deve inoltre tenere in considerazione l'eventuale necessità di una ridefinizione della componente QVD, valutando se gli attuali criteri di attribuzione del livello dei costi riconosciuti sui clienti finali sono tali da assicurare che il contributo alla copertura del costo di ciascun cliente finale sia coerente con la sua responsabilità nella formazione dei costi e tenga conto al contempo dell'impatto che una modifica dei criteri di applicazione di tale componente avrebbe sui clienti finali medesimi;

con comunicazione del 18 settembre 2007 la Direzione mercati dell'Autorità ha richiesto agli esercenti la vendita al dettaglio ulteriori informazioni rispetto a quelle già in possesso, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalle medesime imprese in relazione agli adempimenti connessi ad alcuni interventi normativi e regolatori intercorsi successivamente all'anno 2003;

molti esercenti l'attività di vendita al dettaglio hanno inviato solo alcune delle informazioni richieste nella comunicazione del 18 settembre 2007, concentrandosi sui dati relativi all'anno 2006;

dall'analisi delle informazioni raccolte emerge che alcune delle risposte prevenute non presentano sufficiente livello di correttezza e di corrispondenza a quanto richiesto, tenuto conto che i valori riportati non risultano in alcuni casi completi o, per alcuni soggetti, l'impatto dell'incremento degli oneri relativo agli adempimenti connessi ad alcuni interventi normativi e regolatori risulta non proporzionato rispetto al livello complessivo della componente QVD; e che è comunque

sostanzialmente riscontrabile una incompleta copertura dei costi connessi ad interventi normativi e regolatori da parte dell'attuale livello della componente QVD.

Ritenuto che:

sia necessario rivedere in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di vendita al dettaglio, sia in termini di livello dei costi riconosciuti, sia in termini di articolazione del corrispettivo a copertura di tali costi;

tenuto conto della presenza di incertezze, con particolare riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e agli interventi in materia di regolazione di alcune attività attualmente remunerate dalla medesima componente, sia opportuno provvedere ad un primo intervento di revisione della componente QVD, con decorrenza dal 1º ottobre 2007, volto esclusivamente al riconoscimento degli ulteriori costi sopportati dagli esercenti e derivanti da mutamenti del quadro normativo; e che l'intervento è necessario e urgente con particolare riferimento al quadro vigente delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 79/07 sulla base dei dati rilevati per l'anno 2006;

sia necessario differire ad un successivo provvedimento l'intervento per la revisione dell'articolazione del corrispettivo, anche a valle di ulteriori analisi e approfondimenti da condurre in parallelo alle analoghe attività in corso per il mercato elettrico;

sia necessario e urgente, nel preservare transitoriamente l'articolazione vigente del corrispettivo, provvedere al riconoscimento dei costi incrementali attraverso una modifica dei valori della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD);

sia opportuno fissare al 1º ottobre 2007 l'entrata in vigore delle nuove modalità di quantificazione della componente QVD;

Delibera:

1. Di integrare la deliberazione n. 138/03, inserendo all'art. 8 dopo il comma 8.3 il seguente comma:

«8.4 Con decorrenza 1º ottobre 2007 il coefficiente rappresentativo dei costi unitari dell'attività di vendita al dettaglio (v), di cui all'art. 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, assume valore pari a 35,82 euro/cliente.».

2. Di conferire mandato al direttore della Direzione mercati dell'Autorità per definire in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di vendita al dettaglio, sia in termini di livello dei costi riconosciuti, sia in termini di articolazione del corrispettivo a copertura di tali costi.

3. Di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Aggiornamento per il periodo 1º ottobre 2007-30 settembre 2008 del corrispettivo medio unitario CPe della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 241/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07).

Considerato che:

l'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03 dispone che la componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale sia costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto;

l'art. 6, comma 6.3, della medesima deliberazione dispone che il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti (CPe) sia definito, prima dell'inizio di ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorità;

con la deliberazione n. 205/07, l'Autorità ha approvato le tariffe di trasporto del gas naturale per l'anno termico 1º ottobre 2007-30 settembre 2008.

Ritenuto che sia necessario aggiornare il corrispettivo medio unitario CPe relativamente al periodo 1° ottobre 2007-30 settembre 2008;

Delibera:

1. Di stabilire che, per il periodo 1° ottobre 2007-30 settembre 2008, il valore del corrispettivo medio unitario CP_e della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, comma 6.2, della deliberazione n. 138/03, sia pari a 1,290953 €/a/Smc/g.

2. Di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 27 settembre 2007.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale. (Deliberazione n. 242/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 205/06 (di seguito: deliberazione n. 205/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 320/06 (di seguito: deliberazione n. 320/06);

la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 158/07 (di seguito: deliberazione n. 158/07);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07;

le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 892; 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903 del 19 giugno 2007.

Considerato che:

l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità «a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;

tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03;

con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità:

a) ha rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, riprovvedendo agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;

b) ha disposto, all'art. 1, commi 1.9 e 1.10, che gli esercenti l'attività di vendita recuperino, nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'ammontare relativo ai parziali conguagli a favore dei clienti finali stabiliti ai sensi delle deliberazioni n. 65/06, n. 134/06, n. 205/06 e n. 320/06, rinviando a successivo provvedimento la fissazione delle modalità con le quali gli esercenti effettueranno i conguagli derivanti dalle disposizioni di cui alla medesima deliberazione;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 158/07 l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, ha registrato una variazione maggiore, in valore assoluto, del 2,5%.

Ritenuto che sia necessario:

per il trimestre ottobre-dicembre 2007, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 158/07, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2007 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

Per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n 138/03, aumentano di 0,0326 centesimi di euro/MJ (0,326 euro/GJ); tale aumento è pari a 1,2558 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 2.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1º ottobre 2007.

Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 28 settembre 2007.

Approvazione delle proposte di graduatoria delle offerte presentate nella procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale per l'anno termico 2007-2008. (Deliberazione n. 243/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 10/07);

la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2007, n. 213/07 (di seguito: deliberazione n. 213/07);

la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2007, n. 221/07 (di seguito: deliberazione n. 221/07);

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 232/07 (di seguito: deliberazione n. 232/07);

la nota del direttore della Direzione mercati dell'Autorità in data 28 settembre 2007, recante, tra l'altro, la presentazione all'Autorità, per ciascuna macroarea di prelievo, delle proposte di graduatoria delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 10/07 (di seguito: nota 28 settembre 2007).

Considerato che:

con deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 e secondo gli indirizzi stabiliti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006 (di seguito: la procedura);

con deliberazione n. 213/07 l'Autorità ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza per l'anno termico 2007-2008, al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;

con deliberazione n. 221/07 l'Autorità ha modificato la procedura definita dalla deliberazione n. 10/07 tenuto conto, tra l'altro, delle osservazioni degli operatori di cui al precedente alinea;

con deliberazione n. 232/07 l'Autorità ha disposto per il solo anno termico 2007-2008 la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07 relativamente all'istituzione della Commissione di istruzione della graduatoria e il conferimento del mandato al direttore della Direzione mercati di provvedere, con il supporto del consigliere tecnico scientifico del Collegio dell'Autorità, agli adempimenti normalmente previsti in capo alla sopramenzionata Commissione;

il resoconto allegato alla nota 28 settembre 2007 presenta, tra l'altro, una proposta di graduatoria delle istanze pervenute ai sensi dell'art. 3, comma 3, della deliberazione n. 10/07;

Ritenuto necessario e urgente:

approvare la proposta di graduatoria di cui alla nota 28 settembre 2007;

Delibera:

1. Di approvare la graduatoria dell'offerte di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 28 settembre 2007

Il Presidente: Ortis

Allegato A

Graduatoria delle offerte presentate nella procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale per l'anno termico 2007-08 ai sensi della deliberazione n. 10/07 come s.m.i.

1) Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2)	
Società	**Quantità (mc)**
1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power	30.000.000

2) Lombardo orientale (C) Lombardo occidentale (D)	
Società	**Quantità (mc)**
1. ASM ENERGIA e AMBIENTE srl	30.000.000
2. Eni S.p.A Divisione Gas & Power	30.000.000

3) Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G)	
Società	**Quantità (mc)**
1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power	30.000.000

4) Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L)	
Società	**Quantità (mc)**
1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power	30.000.000
2. Enel Energia Spa	30.000.000

5) Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R)	
Società	**Quantità (mc)**
1. Eni S.p.A Divisione Gas & Power	30.000.000

07A08646

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703193/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 7 1 0 1 7 *

€ 4,00